



Città di Valdagno

(Vicenza)

UFFICIO ATTIVITA' ECONOMICHE
Settore Polizia Amministrativa

REGOLAMENTO

PER LA CONCESSIONE DELLE AREE COMUNALI
ALLE ATTIVITA' DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE
E AI PARCHI DI DIVERTIMENTO

AAAAAAAAAAAA

(Legge 18.marzo.1968, n. 337)

ALLEGATO a deliberazione

n. 78 del 28.06.1996

IL SEGRETARIO GENERALE



Disposizioni generali

Art. 1 Le concessioni di aree comunali per l'installazione e l'esercizio di singole attrazioni dello spettacolo viaggiante e dei parchi di divertimento sono effettuate sulla base del presente regolamento, in applicazione della Legge n. 337 del 18.03.1968. Sono considerate attività di spettacolo viaggiante quelle comprese nell'Elenco Ministeriale di cui all'art. 4 della Legge n. 337 del 1968.

Destinazione delle aree

Art. 2 L'attività dei parchi divertimento possono essere esercitate sulle aree comunali destinate a tale scopo ai sensi dell'art. 9 della Legge n. 337 del 1968. Tali aree andranno esattamente individuate nelle deliberazioni che l'Amministrazione Comunale adotterà periodicamente consultando le Oo.ss. di categoria. L'Amministrazione è impegnata ad attrezzare le aree individuate.

Concessione delle aree

Art. 3 La concessione delle aree in occasione dell'installazione del parco divertimenti è fatta direttamente dal Sindaco ad ogni singolo esercente, ed è subordinata al pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico e degli eventuali canoni previsti dal regolamento Comunale.

Durata delle manifestazioni

Art. 4 All'entrata in vigore del presente regolamento l'Amministrazione Comunale, sentite le Oo.ss. indicherà in maniera perentoria le date d'inizio e la durata di ogni singola manifestazione per gli anni a venire. Eventuali proroghe ai periodi prestabiliti potranno essere considerate di volta in volta senza che ciò costituisca diritto per il futuro. Deroche alle date di inizio e fine manifestazione potranno avvenire solo per quei parchi divertimenti legati a date consuetudinali non individuabili in maniera duratura, in quanto si svolgono in periodi che possono subire variazioni nel corso degli anni (Carnevale - Quaresima - Pasqua - Ascensione).

Istruttoria delle domande

Art. 5 Le istanze tese ad ottenere la concessione di suolo pubblico, in occasione di un parco divertimenti, dovranno essere presentate al Sindaco almeno 120 giorni prima dalla data di inizio della manifestazione e dovranno specificare ed essere corredate da quanto segue:

1 - generalità complete dell'interessato unitamente agli estremi del codice fiscale, della Partita IVA, dell'iscrizione alla Cciaa unitamente alle fotocopie dell'Autorizzazione Ministeriale e della licenza rilasciata dal Comune di residenza;

2 - le esatte misure d'ingombro dell'attrazione, comprensive di pedane e sporgenze pensili. L'attrazione deve essere indicata con la denominazione di cui all'art. 4 della Legge n. 337 del 1968, in caso di denominazione non conforme, la domanda dovrà essere annullata;

3 - il numero del contrassegno Ministeriale e, limitatamente alle attrazioni di carattere generico, il tipo di trattenimento che si intende esercitare;

4 - il numero e il metraggio delle carovane abitazione e dei carriaggi nonché il fabbisogno di energia elettrica per l'attrazione e l'abitazione;

5 - nel caso di prima richiesta o di modifica della struttura precedente allegare una fotografia dell'attrazione;

6 - i documenti originali di cui al punto 1 dovranno essere presentati all'atto della concessione. L'originale della licenza rilasciata dal Comune di residenza verrà trattenuto in Comune per tutta la durata della manifestazione.

Organico di parco

Art. 6 L'Organo Amministrativo cui compete il rilascio delle concessioni, dovrà valutare di comune accordo con le Oo.ss. il numero massimo di attrazioni per ogni tipo che possono essere accolte.

La valutazione deve mirare a garantire il mantenimento di un giusto equilibrio delle attrazioni che si rivolgono alla stessa fascia di utenza, per consentire un'esercizio economicamente attivo. Le attrazioni devono essere prese in considerazione tenendo conto del tipo specifico e non soltanto della categoria.

Se per alcune tipologie di attrazioni, l'organico individuato fosse inferiore al numero delle ditte abituali frequentatrici, non si potrà in nessun caso procedere alla loro estromissione.

E' riconosciuto "abituale frequentatore" l'esercente che ha partecipato ad almeno tre manifestazioni negli ultimi quattro anni.

L'organico così individuato non potrà subire variazioni, almeno nel numero totale delle attrazioni per anni cinque.

Eventuali variazioni relativamente alle singole tipologie potranno essere prese in considerazione allorquando un abituale frequentatore richiede la sostituzione della propria attrazione con una di tipo diverso e ciò non contrasti col regolamento e non comporti una inflazione del nuovo settore.

Nell'intento di incrementare l'interesse del pubblico, compatibilmente con la disponibilità dello spazio, dovrà essere mantenuta l'area per le attrazioni di novità nel rispetto dei diritti acquisiti dai concessionari abituali.

La qualifica di "attrazione di novità" è attribuibile ad una attrazione avente caratteristiche decisamente diverse da altre già frequentatrici e che non abbia mai partecipato in precedenza.

La concessione rilasciata specificatamente per l'attrazione di novità, si esaurisce dopo la prima partecipazione. In seguito l'attrazione sarà considerata a tutti gli effetti - attrazione

tradizionale - e soggetta a tutte le norme che ne disciplinano l'accettazione e l'esercizio.

In assenza di domande per attrazioni di novità, potranno essere considerate tali le attrazioni che mancano alla manifestazione da almeno cinque anni.

Esito dell'istruttoria

Art. 7 L'esito dell'istruttoria, relativo alla concessione di suolo pubblico, dovrà essere notificato agli interessati almeno sessanta giorni prima della data d'inizio della manifestazione; in difetto è presunta l'accettazione dell'istanza.

L'esito dell'istruttoria, se negativo, dovrà essere specificatamente motivato. La motivazione ritenuta insufficiente o illegittima, potrà essere oggetto di ricorso al Sindaco, avverso il provvedimento negativo, da parte dell'interessato assistito dalle Oo.ss.

Il ricorso deve essere presentato entro i quindici giorni successivi alla data della notifica del diniego, cui farà fede il timbro postale di spedizione.

Il Sindaco è tenuto a dare esito al ricorso entro i quindici giorni successivi alla data di presentazione, contestualmente all'esito delle istruttorie dovrà essere notificata alle Oo.ss. la graduatoria dei punteggi attribuiti ai richiedenti.

Requisiti preferenziali

Art. 8 In sede di istruttoria, agli effetti dell'accettazione, l'organo competente dovrà tener conto dei seguenti requisiti preferenziali che sono attribuibili all'esercizio e all'attrazione:

- 1) Numero delle presenze dell'attrazione alla medesima manifestazione;
- 2) Anzianità di frequenza dell'esercente alla medesima manifestazione;
- 3) Anzianità di appartenenza alla categoria dello spettacolo viaggiante del concessionario (rilevabile dal T.F. del M.O. Ministeriale);
- 4) Anzianità di gestione dell'attrazione per la quale è richiesta la concessione;
- 5) Anzianità di domanda per l'attrazione con la quale si intende partecipare alla manifestazione.

Il requisito di cui al punto 4 dovrà essere documentato con una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà. E' attribuito un punteggio ad ogni requisito preferenziale; il computo del punteggio che risulterà più elevato costituirà motivo di precedenza in sede di accettazione nell'ambito delle attrazioni dello stesso tipo.

Il numero delle accettazioni dovrà essere relativo al concordato di cui all'art. 6.

Punteggi relativi ai requisiti preferenziali

Art. 9

A) Per ogni precedente manifestazione nel corso della quale l'attrazione è stata in esercizio:.....PUNTI 10
B) Punteggio acquisito dal concessionario per ogni frequenza, anche saltuaria, con ogni tipo di attrazione:.....PUNTI 5
C) Anzianità di appartenenza alla categoria del concessionario. Per ogni anno dalla data del rilascio del Nulla Osta Ministeriale:.....PUNTI 1
D) Anzianità di gestione del concessionario dell'attrazione interessata alla concessione. Per ogni anno:.....PUNTI 1
E) Anzianità di domanda per l'attrazione con la quale s'intende partecipare alla manifestazione. Per ogni anno in cui non si è partecipato:.....PUNTI 1
I punteggi di cui ai punti A - B - E verranno calcolati a partire dall'anno in cui esista negli archivi Comunali una documentazione esauriente.

Aspettativa e mancata partecipazione

Art. 10 L'esercente che intende ottenere l'aspettativa, è tenuto a richiederla al Sindaco almeno 90 giorni prima dell'inizio della manifestazione.

L'aspettativa è concessa a ditte che abbiano già partecipato ad almeno 4 manifestazioni e non potrà essere riconsiderata prima che ne trascorrono altre 4.

La mancata partecipazione per validi e giustificati motivi non comporta perdita di punteggio o sanzioni, sempre che l'attrazionista non partecipi ad altri parchi divertimento nel periodo della manifestazione.

Nei casi in cui l'esercente non partecipante sia tenuto a dimostrare di non essere in attività altrove, si ritiene sufficiente che egli depositi l'originale della licenza rilasciata dal Comune di residenza, nonché l'abbonamento Siae, presso gli uffici comunali competenti per tutta la durata della manifestazione.

Penalizzazioni:

a) La rinuncia a concessione avvenuta;

b) La richiesta di aspettativa formulata fuori dal termine richiesto;

c) La mancata presentazione della domanda di partecipazione nei tempi contemplati dal regolamento (nel caso in cui la ditta nel periodo della manifestazione partecipi ad altro parco divertimenti) comporteranno la perdita del 50% del punteggio di cui al punto A dell'art. 9 e la estromissione della ditta alla edizione successiva della manifestazione.

Sostituzione dell'attrazione

Art. 11 E' consentita la sostituzione dell'attrazione con altra dello stesso tipo, oppure con una attrazione di tipo e caratteristiche completamente diverse da quelle esistenti nel parco, a condizione che le dimensioni della nuova attrazione siano

o inalterate - o in difetto - o in eccesso del 30%-20%-10% (in metri quadrati) rispettivamente per le piccole-medie e grandi attrazioni; in questi casi il punteggio di cui al punto A dell'art. 9 rimane inalterato.

La classificazione delle attrazioni in piccole-medie e grandi si riferisce all'elenco delle attrazioni di cui all'art. 4 della Legge n. 337 del 1968.

Qualora le misure di ingombro in eccesso, della nuova attrazione, superassero le succitate percentuali, il punteggio di cui al punto A dell'art. 9 sarà ridotto del 50%.

Ove tuttavia l'accoglimento della nuova attrazione, in conseguenza dell'aumento delle misure di ingombro, comportasse la necessità di escludere altre attrazioni già frequentatrici, la domanda di partecipazione non potrà essere accolta.

L'attrazione che per questa ragione rimarrà esclusa sarà collocata nel posto che le compete nella graduatoria delle attrazioni che potranno essere eventualmente accolte alle manifestazioni future.

L'attrazione che ha già partecipato al parco, fino a quando sarà gestita dall'esercente cui è stata rilasciata la prima concessione, non potrà essere sostituita da altra dello stesso tipo anche se appartenente o gestita da esercente avente punteggio superiore.

Nell'eventualità che un concessionario di una delle attrazioni che ufficialmente fanno parte dell'organico, dichiarerà di non partecipare alla manifestazione in quanto la propria attrazione ha subito gravi danni a seguito di atti vandalici o terroristici ad opera di terzi, lo spazio, riservato nella planimetria di parco a tale attrazione verrà congelato per tutto il periodo della manifestazione. Inoltre non saranno consentite agli altri frequentatori sostituzioni con attrazioni uguali o similari a quella danneggiata.

Partecipazione al parco per rotazione

Art. 12 La partecipazione al parco per rotazione, è consentita esclusivamente nel caso in cui il numero delle accettazioni possibili, ai sensi dell'organico, sia inferiore al numero dei richiedenti per i quali il computo dei punti risulti equivalente.

Gestione diretta dell'attrazione

Art. 13 Il titolare dell'attrazione per la quale è stata rilasciata la concessione, è tenuto a gestirla direttamente ai sensi delle leggi di pubblica sicurezza e del relativo regolamento.

La dizione "gestione diretta" non implica peraltro necessariamente la conduzione personale dell'esercizio da parte del concessionario.

Sub - concessione

Art. 14 E' vietata ogni forma di sub-concessione: in caso di accertata infrazione del concessionario, sarà revocata la

concessione per l'attrazione in oggetto che non potrà essere accolta nelle due successive manifestazioni.

Oneri dei concessionari

Art. 15 Il concessionario è tenuto a corrispondere per l'effettiva occupazione dell'area, quanto previsto dall'applicazione delle normative vigenti ridotto al 20% (legge 337/68) con esclusione di qualsiasi aumento, anche in occasione di fiere, festeggiamenti e mercati.

Non è tenuto a contribuire a spese sostenute da terzi per manifestazioni di vario genere, che abbiano luogo durante la permanenza del parco, salvo non fossero state precedentemente concordate con il Comitato Organizzativo di cui al successivo art. 17.

Il concessionario è altresì obbligato ad osservare tutte quelle norme e disposizioni che l'Amministrazione impartirà in occasione della manifestazione; in particolare quelle riguardanti gli orari d'esercizio delle attrazioni, l'uso degli impianti sonori e tutto quanto concerne il decoro e la sicurezza dell'impianto.

Successione nell'esercizio

Art. 16 In caso di decesso del titolare dell'attrazione, il punteggio acquisito dal defunto, di cui ai punti A e B dell'art. 9 (requisiti preferenziali) dovrà ritenersi interamente trasferita all'erede legittimo.

Lo stesso si dica in caso di cessazione di attività del titolare dell'attrazione.

Il punteggio acquisito di cui ai punti A e B dell'art. 9 sarà trasferito inalterato all'esercente parente di primo grado che subentra nella gestione.

Qualora il subentrante non sia in possesso dei requisiti di cui al comma 3 del presente articolo, verrà acquisito unicamente il punteggio di cui al punto A dell'art. 9 ridotto però del 20%.

Ove la titolarità dell'attrazione, già esistente dell'organico, sia modificata rispetto alla precedente cui erano state rilasciate le concessioni (es. ditta singola in binomio, in società, o viceversa) il punteggio di cui al punto A dell'art. 9 sarà ridotto del 20%.

Comitato organizzativo

Art. 17 L'Assemblea dei partecipanti al parco nominerà un "Comitato Organizzativo", il quale si farà da portavoce dei concessionari presso l'Amministrazione Comunale.

Il suddetto Comitato sarà eletto in una assemblea dei partecipanti al parco divertimenti, convocato al termine dell'attività del parco stesso e resterà in carica fino all'espletamento dell'edizione dell'anno successivo.

Il Comitato sarà formato da tre membri se i concessionari al parco saranno fino a cinquanta, e da cinque membri se i concessionari saranno oltre i cinquanta.

Il Comitato Organizzativo dovrà curare l'organizzazione delle varie manifestazioni preventivamente concordate in assemblea, ripartendo equamente le spese fra tutti i concessionari secondo i parametri e le modalità consuete, salvo diverse norme stabilite in assemblea. Renderà conto ai partecipanti in sede di assemblea al termine dell'attività del parco stesso ed invierà per conoscenza all'Amministrazione Comunale e a tutte le Oo.ss., una copia del verbale dell'Assemblea.

Allestimento del parco

Art. 18 La predisposizione della pianta organica per la sistemazione delle singole attrazioni sarà compito esclusivo dell'Amministrazione Comunale. Se comunque l'ufficio preposto ritenesse opportuno esso potrà avvalersi, a solo titolo consultivo, dell'apporto di un rappresentante per ogni Oo.ss. La sistemazione in loco delle attrazioni dovrà comunque essere effettuata da incaricati dell'Amministrazione Comunale. La sistemazione dovrà, nei limiti del possibile, garantire a tutti gli esercenti una posizione che permetta loro di svolgere un lavoro remunerativo. E' inteso comunque che il concessionario avente il maggior punteggio di cui al punto A dell'art. 9 avrà diritto alla scelta dello stallo, fra quanti messi a disposizione per le attrazioni dello stesso tipo.

Manifestazioni particolari

Art. 19 Per particolari manifestazioni organizzate dall'Amministrazione Comunale, con l'ausilio della Pro Valdagno, in deroga al presente Regolamento, la partecipazione delle attrazioni di Spettacolo Viaggiante è limitata a quelle cui viene rivolto espresso invito da parte degli Organizzatori onde consentire omogeneità tra la manifestazione programmata e le attrazioni più consone da inserire nella stessa.

Carovane abitazioni e carriaggi

Art. 20 La sistemazione delle carovane abitazioni e dei carriaggi ha luogo nella località stabilita dall'Amministrazione Comunale e, ove ciò sia possibile, nelle adiacenze del parco divertimenti. L'Amministrazione è impegnata ad attrezzare l'area individuata. Nell'area stabilita potranno trovare posto solo le abitazioni e i carriaggi degli esercenti partecipanti alla manifestazione. Il Sindaco può eventualmente autorizzare i partecipanti al parco alla sosta (con le attrazioni "cariche") oltre il termine di chiusura del parco, sia per favorire la frequenza scolastica dei figli degli esercenti alla scuola dell'obbligo, sia per l'attesa di poter accedere a parchi che si aprano in date successive, sia per l'evento di cause di forza maggiore.

Parchi divertimento organizzati

Art. 21 Si considerano parchi divertimento "organizzati" quelli che vengono allestiti in tutto il territorio del Comune (aree

comunali - demaniali - private) da organizzatori in possesso dei requisiti di cui all'art. 7 della 337 del 1968 e in osservanza della circolare ministeriale n. 4803/TB 30 del 27/9/89.

L'organizzazione è vietata in occasione di sagre e fiere; tra un parco di divertimenti e l'altro devono trascorrere almeno sessanta giorni dalla fine dell'uno all'inizio dell'altro, fatta salva la consuetudine.

La concessione delle aree e delle licenze per l'installazione e l'esercizio dei parchi organizzati sarà fatta dando la preferenza all'esercente che sia in possesso della qualifica di organizzatore, risultante dal prescritto documento rilasciato dal Ministero Turismo e Spettacolo e che il complesso da lui allestito in precedenza abbia riscosso sia per decorosità che per correttezza di conduzione, il consenso della cittadinanza e dell'Amministrazione Comunale e che abbia presentato regolare istanza.

L'organizzatore concessionario è responsabile a tutti gli effetti nei confronti del Comune del buon andamento del parco, del pagamento dei canoni e tributi dovuti, del funzionamento e dell'efficienza dei vari servizi, e sarà tenuto a fare osservare agli esercenti partecipanti al parco tutte le eventuali prescrizioni stabilite dal Comune e dalle altre Autorità.

Gli esercenti che hanno intenzione di partecipare al parco sono tenuti a presentare regolare istanza in carta semplice all'organizzatore, corredata da quanto previsto all'art. 5 del presente regolamento, almeno 120 giorni prima della data di inizio del parco.

L'esercente, anche se abituale frequentatore, che non abbia ottemperato a quanto sopra è considerato rinunciataro a tutti gli effetti.

All'organizzatore cui è stata presentata l'istanza compete l'obbligo di evaderla e dare riscontro scritto con lettera raccomandata almeno 60 giorni prima della data di inizio del parco. In difetto di ciò, la domanda è da considerarsi accettata a tutti gli effetti.

I requisiti di preferenza di cui all'art. 9 del presente regolamento devono essere osservati dai concessionari organizzatori nella scelta delle attrazioni per la formazione dei parchi.

Sono inoltre da ritenersi valide tutte le normative fin qui esposte e compatibili col presente articolo.

Istallazione di singole attrazioni e di piccoli complessi di attrazioni

Art. 22 I complessi o le singole attrazioni di cui al presente titolo possono agire fino a 30 giorni da fiere, sagre o parchi divertimento tradizionali.

Vengono considerati piccoli complessi un massimo di grande attrazione, due medie, due piccole.

Non si conteggiano le piccole attrazioni di tipo automatico a gettone, pugnometri, cavallini, ecc...

Per le singole concessioni o per piccoli complessi valgono le norme fissate e compatibili col presente articolo.
In tutto il territorio comunale non devono assolutamente essere autorizzate attività di spettacolo viaggiante, previste nell'Elenco Ministeriale delle attrazioni, sprovviste del nulla-osta rilasciato dal Ministero Turismo e Spettacolo.

Disposizioni finali

Art. 23 Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, valgono le norme consuetudinarie riconosciute sia dal Comune che dalle Oo.ss. di categoria e tutte quelle relative alle occupazioni di suolo pubblico e di Polizia Municipale.
Nel caso dovessero sorgere dubbi o contestazioni inerenti l'interpretazione delle norme contenute nel presente regolamento, si precisa che l'Organo Competente a darne corretta interpretazione sarà costituito da una Commissione paritetica tra le Oo.Ss. di categoria che lo hanno sottoscritto ed il Comune.

Disposizione transitoria

Art. 24 L'applicazione del presente Regolamento è differita - ad eccezione dell'art. 19 - alla data in cui l'Amministrazione Comunale avrà effettuato l'individuazione dell'area prevista dal precedente articolo 2.-